

Rassegna Stampa

di Martedì 28 ottobre 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Ingegneria				
23	Italia Oggi	28/10/2025	<i>Ingegneri, piu' triennali e meno lauree magistrali</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
24	Italia Oggi	28/10/2025	<i>Immobile abusivo, demolizione anche al progettista (C.Angeli)</i>	4
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
22	Corriere della Sera	28/10/2025	<i>L'IMPORTANZA DELLE CONNESSIONI (A.Vespignani)</i>	5
Rubrica Sicurezza				
1	Il Sole 24 Ore	28/10/2025	<i>Sicurezza sul lavoro, debutta il bonus (C.Tucci)</i>	6
5	Il Fatto Quotidiano	28/10/2025	<i>Meloni premia le imprese che hanno meno infortuni (R.Rotunno)</i>	7
Rubrica Economia				
17	Il Sole 24 Ore	28/10/2025	<i>LA TRASPARENZA DELLA PA SI GIOCA SULL'ALGORITMO (A.Orofino)</i>	9
11	Il Sole 24 Ore	28/10/2025	<i>IN HOUSE, LIMITI UE E FORZATURE ITALIANE (A.Police)</i>	10
Rubrica Altre professioni				
23	Italia Oggi	28/10/2025	<i>Ok agli onorari sotto il minimo (D.Ferrara)</i>	12
Rubrica Professionisti				
24	Italia Oggi	28/10/2025	<i>Professioni contro la manovra</i>	13

Ingegneri, più triennali e meno lauree magistrali

Aumentano le lauree triennali e calano quelle magistrali tra gli ingegneri. I dati del 2024 mostrano, rispetto all'anno precedente, una crescita dei laureati di primo livello a fronte di una diminuzione dei magistrali. Ne consegue una riduzione della quota complessiva di lauree magistrali in ingegneria: nel 2024 scende sotto il 15%, mentre negli anni scorsi superava stabilmente il 16%.

Ingegneria gestionale resta la classe magistrale con il maggior numero di neodottori, oltre 4.500, pari al 17% del totale, mentre continua la contrazione del settore civile, che registra meno di 5mila laureati (4.802 contro i 5.077 del 2023). In crescita, invece, la presenza femminile: nel 2024 le donne laureate in ingegneria toccano il record di 16.301 tra primo e secondo livello, pari al 31% del totale. Sono questi i principali risultati dell'elaborazione del Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri sui dati dell'Ufficio statistico del ministero dell'università e della ricerca.

Più nel dettaglio, il rapporto del Centro studi degli ingegneri evidenzia che la diminuzione dei laureati magistrali riguarda l'intero gruppo ingegneristico, non solo l'ex facoltà di ingegneria. Considerando anche le classi di laurea che permettono comunque l'accesso all'abilitazione professionale, l'universo dei potenziali ingegneri — 31.032 laureati — registra nel 2024 una lieve flessione. All'opposto, i corsi di primo livello crescono, con 38.229 laureati, circa duemila in più rispetto all'anno precedente.

© Riproduzione riservata



Immobile abusivo, demolizione anche al progettista

L'ordine di demolizione di un manufatto abusivo che l'Amministrazione comunale notifica anche al progettista, pur non avendo egli la disponibilità del bene e quindi non essendo in grado di provvedere alla relativa demolizione, è legittimo, ai sensi dell'art. 29 TUE.

È quanto affermato dal TAR Lazio, con la sentenza n. 18033 del 20 ottobre 2025, che ha respinto il ricorso presentato da un tecnico avverso Roma Capitale per l'annullamento dell'ingiunzione a rimuovere le opere abusive realizzate su un immobile. Il progettista aveva presentato, nell'interesse del proprietario, una DIA ai sensi della L.R. 21/2009 (c.d. Piano Casa), riferita a interventi di ristrutturazione edilizia assentibili mediante SCIA "pesante" ex art. 23, comma 1, lett. a), TUE.

L'Amministrazione aveva successivamente annullato in autotutela la segnalazione, rilevando la mancata prova della legittimità urbanistica della preesistenza e la collocazione dell'immobile in area destinata a verde pubblico, non suscettibile di interventi ai sensi del Piano Casa, nonché la presenza di tre precedenti domande di condono respinte. Il successivo ordine di demolizione, emesso ai sensi dell'art. 31 TUE, era stato notificato non solo al proprietario ma anche al

progettista, che ne aveva contestato la legittimità sostenendo di non poter essere destinatario dell'atto, non disponendo del bene né potendo eseguire materialmente la demolizione.

Il Collegio ha ritenuto infondata la censura, chiarendo che la rubrica dell'art. 29 TUE individua, tra i soggetti responsabili delle opere edilizie, anche il progettista, oltre al titolare del titolo abilitativo, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore. In base all'art. 29, comma 3, TUE, il progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, con conseguente assoggettamento alle sanzioni penali e disciplinari in caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione asseverata.

La necessità della notificazione dell'ordine di demolizione anche al progettista, ha precisato il TAR, discende dall'interesse diretto e immediato che questi può avere in relazione alle sanzioni conseguenti all'accertamento dell'abuso edilizio, poiché la demolizione costituisce atto vincolato e doveroso a fronte della mancanza del titolo abilitativo.

Come si legge nella sentenza, "la necessità della notificazione dell'ordine di demolizione anche al progettista nasce proprio dall'interesse diretto e immediato di cui può essere titolare quest'ultimo, in ragione della rilevan-

za delle sanzioni conseguenti all'accertamento del difetto del titolo edilizio".

La decisione richiama l'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato n. 2855/2012; TAR Calabria, Catanzaro, n. 60/2020) secondo cui, se da un lato il progettista non è legittimato a impugnare il diniego del titolo edilizio, non essendo titolare di un interesse diretto alla sua adozione, dall'altro deve essere destinatario dell'ordine di demolizione, che lo riguarda immediatamente sotto il profilo della responsabilità professionale. Ne deriva che la notificazione dell'ordine al progettista non è volta a imporre un obbligo materiale di esecuzione, ma a garantire la piena conoscenza di un atto che incide sulla sua posizione soggettiva e sulla verifica della correttezza delle dichiarazioni rese.

L'ordine di demolizione, dunque, mantiene carattere vincolato e non discrezionale e deve essere comunicato a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento edilizio, inclusi i tecnici firmatari delle istanze, a fini di trasparenza e tracciabilità delle responsabilità. Il ricorso è stato respinto con condanna del progettista al pagamento delle spese processuali in favore di Roma Capitale.

Cristian Angeli

© Riproduzione riservata





INTELLIGENZA ARTIFICIALE

L'IMPORTANZA DELLE CONNESSIONI

di **Alessandro Vespignani**

In questi giorni si discute della proposta di creare, per l'Intelligenza Artificiale (IA), un equivalente del CERN, il celebre centro europeo nato nel 1954 per la fisica delle alte energie. La proposta è firmata da scienziati importanti, e la sua immagine evocativa è forte: un grande laboratorio europeo capace di aggregare scienziati, competenze e infrastrutture, come accadde nel dopoguerra per la fisica delle particelle. Ma è proprio questo simbolismo che ne rivela la debolezza concettuale. L'idea nasce da un parallelo fuorviante, che pensa ancora alla scienza con categorie del Novecento, in un secolo che l'ha radicalmente cambiata.

Il CERN è il figlio di un'epoca che viveva nell'ombra della minaccia delle armi nucleari e della Guerra fredda. La fisica delle particelle era una scienza guidata dagli Stati, astratta dal mercato e lontana dalla quotidianità degli individui: il suo valore era simbolico e strategico. Inoltre, la fisica delle alte energie non aveva concorrenti industriali: nessuna azienda privata avrebbe mai investito miliardi per cercare il bosone di Higgs. Le ricadute tecnologiche del CERN, certo enormi, sono un effetto collaterale, non lo scopo. Al contrario, l'IA è al centro della ridefinizione del mondo economico, culturale e del lavoro: ciò che la ricerca produce in questo campo entra immediatamente in interazione con la società e ne modifica i comportamenti, le regole e perfino il linguaggio.

C'è anche una notevole differenza epistemologica da considerare. La fisica delle alte energie è una scienza che vive di esperimenti monumentali con tempi di sviluppo lunghi a piacere: ogni esperimento è una cattedrale eretta per produrre dati che nessun altro può generare. L'IA, invece, si muove in un ecosistema ibrido, lungo un confine

permeabile tra ricerca accademica e industria, dove i progressi si misurano nell'arco di pochi mesi e molto spesso i dati che alimentano i modelli sono generati dalle stesse industrie che li sfruttano. La sfida non è costruire una cattedrale dell'IA, ma moltiplicare le forze scientifiche esistenti, condividendo i dati, garantendo trasparenza e allineamento con i valori umani e un accesso equo alle risorse computazionali. In altre parole, sostenere in tempo reale il difficile equilibrio tra progresso scientifico, applicazione delle tecnologie e impatto sociale positivo. Un «CERN dell'IA» sarebbe un dinosauro nell'era dei mamiferi: un gigante fuori dal tempo e inadatto al nuovo ecosistema della ricerca e dell'innovazione.

Esiste, invece, più pressante che mai, l'urgenza di costruire e sostenere con la stessa velocità di questo secolo una rete di laboratori, università, istituzioni governative e partner industriali capaci di far avanzare l'IA in allineamento con i principi sociali e civili dei singoli Paesi europei. L'innovazione nell'IA richiede cicli di sperimentazione ed esecuzione velocissimi che si interfacciano con i tempi dell'industria, non strutture monolitiche che si muovono con i tempi della burocrazia comunitaria. Il vero ostacolo europeo è la mancanza di risorse e agilità: meccanismi rapidi e innovativi di finanziamento, progetti *mission-oriented* e investimenti importanti per la ricerca e la transizione responsabile dell'IA nel mondo reale. Costruire una rete efficace vale più della somma dei suoi componenti: è nelle connessioni che nascono nuove conoscenze e capacità collettive che nessuna istituzione può produrre da sola.

Un «CERN dell'IA» rischia di essere un monumento alla nostalgia, più che uno strumento per disegnare il futuro. Invece di guardare al passato glorioso della fisica delle particelle, è il momento di costruire nuovi meccanismi per sostenere la ricerca europea nel mondo del 2025.

*Presidente ISI Foundation
e Professore alla Northeastern University*

© RIPRODUZIONE RISERVATA



La proposta

Un «CERN dell'Intelligenza Artificiale» rischia di essere un monumento alla nostalgia, più che uno strumento per il futuro





Sicurezza sul lavoro, debutta il bonus

Prevenzione infortuni

Oggi il decreto al Cdm: arriva il badge di cantiere, formazione già dalla scuola

Atteso oggi in Cdm il decreto legge per la tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Tra le misure una sorta di bonus per premiare le aziende virtuose, il badge di cantiere che le imprese devono fornire ai propri lavoratori, oltre a un ulteriore potenziamento degli ispettori e dei medici Inail e a una serie di iniziative di formazione nelle scuole.

Al decreto sta lavorando da tempo il ministro del Lavoro Marina Calderone, dopo aver incontrato le parti sociali. Era stata la premier, Giorgia Meloni, alla vigilia dello scorso 1° maggio, ad annunciare un stanziamento di 650 milioni di euro per finanziare un maxi piano per fronteggiare la piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro. **Claudio Tucci** — a pag. 18

Badge di cantiere e formazione già a scuola nel decreto salute-sicurezza

Lavoro

Il provvedimento atteso oggi in Consiglio di ministri dopo i tavoli con le parti sociali

Si punta a far pagare meno le aziende più virtuose
Supporto per le Pmi

Claudio Tucci

Una sorta di bonus per premiare le aziende virtuose e incentivare così la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Accanto al badge di cantiere, cioè una tessera di riconoscimento dotata di un codice univoco anti-contraffazione e collegata alla piattaforma per le politiche attive Sisl, che le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, sia nel settore pubblico sia in quello privato, devono fornire ai propri lavoratori. Oltre a un ulteriore potenziamento degli ispettori e dei medici Inail, e a una serie di iniziative di formazione da far partire nelle scuole, con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla riduzione del

fenomeno degli infortuni in itinere, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Oggi, salvo sorprese dell'ultima ora, è atteso in Consiglio dei ministri il decreto legge per la tutela della salute e sicurezza e le politiche sociali, su cui sta lavorando, da tempo, il ministro del Lavoro, Marina Calderone, dopo aver incontrato le parti sociali.

Era stata la premier, Giorgia Meloni, alla vigilia dello scorso 1° maggio, ad annunciare un stanziamento di 650 milioni di euro (oltre ai 600 milioni di bandi Inail) per finanziare un maxi piano per fronteggiare la piaga degli infortuni e delle morti sul lavoro. Secondo gli ultimi dati Inail, il confronto con i primi otto mesi del 2024 ha evidenziato per la modalità in occasione di lavoro una diminuzione degli infortuni (-1,6%) e dei decessi (-3,0%), per la componente in itinere si è registrato invece un incremento delle denunce di infortunio (+1,0%) e dei casi mortali (+8,8%).

La bozza di provvedimento, una ventina di articoli complessivi, auto-

rizza l'Inail, dal 1° gennaio 2026, a effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico (il principio è premiare un po' di più quelle aziende attente a salute e sicurezza). Per quanto riguarda invece il badge di cantiere, la misura è già stata sperimentata quest'estate nell'area metropolitana di Roma Capitale e nell'area della ricostruzione post sisma 2016 e in alcune zone dell'Emilia Romagna, con l'obiettivo rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva. Adesso si introduce in tutt'Italia.

La spinta è soprattutto sulle attività di formazione e prevenzione. Sempre dal 2026 si autorizza Inail a mettere sul piatto non meno di 35 milioni di euro al fine di finanziare interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell'apprendimento esperienziale nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Un'altra bozza di norma, recependo indicazioni delle parti sociali, prevede che la copertura Inail degli infortuni nelle attività di scuola-lavoro

(oggi non si chiamano più Pcto, ma formazione scuola-lavoro, ndr) copra, per studenti, anche gli incidenti accaduti in itinere, vale a dire durante il percorso da casa al luogo dove si svolge il percorso formativo "on the job", e da quest'ultimo all'abitazione o domicilio dello studente. Non solo. Per rendere davvero di qualità la formazione scuola-lavoro si stabilisce che le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell'impresa ospitante.

Semaforo verde poi al finanziamento di interventi di formazione aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, sempre in tema di prevenzione, che coinvolgono settori dove è alta l'incidenza infortunistica (costruzioni, logistica e trasporti, ad esempio), anche attraverso l'impiego dei fondi interprofessionali. Si apre anche a un supporto economico per interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto e l'adozione nell'organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Formazione aggiuntiva nei settori dove è alta l'incidenza di infortunio (costruzioni, logistica, trasporti)

OGGI IN CDM

DL SICUREZZA LAVORO Non ci sono i 650 milioni di fondi in più promessi a maggio: sono nel bilancio Inail. Arriva il badge di cantiere

Meloni premia le imprese che hanno meno infortuni

» **Roberto Rotunno**

Più soldi alle imprese con meno infortuni sul lavoro, controlli mirati soprattutto sui subappalti, qualche novità anche sulla patente a crediti per rendere le sanzioni più immediate e tesserina di cantiere, per gli operai edili, dotata di codice anti-contraffazione. Dopo una lunga gestazione, arriva oggi in Cdm il decreto con cui il governo tenta di onorare la promessa fatta dalla premier Giorgia Meloni il Primo Maggio: aumentare di 650 milioni i fondi per la sicurezza sul lavoro. In realtà, come ampiamente previsto, si tratta di risorse che vengono dal bilancio Inail. Il provvedimento dell'esecutivo si limita, infatti, ad autorizzare l'istituto a spenderli, ma non si tratta di uno stanziamento aggiuntivo. L'Inail potrà modificare gli sconti sui premi assicurativi per premiare le aziende con meno incidenti. Inoltre, saranno revisionati anche i premi delle aziende agricole. L'articolo non quantifica gli stanziamenti per questa misura, ma specifica che si provvede tramite il bilancio Inail. C'è, insomma, la conferma che quell'aumento di risorse annunciato da Meloni era solo virtuale: non un reale innalzamento dei soldi spesi per la sicurezza, ma solo lo sblocco di cifre già presenti nel bilancio Inail, che tra l'altro ha sempre reinvestito i suoi risparmi realizzati nei bandi per la preven-

zione. Ma ciò che appare singolare è stato il metodo con cui il governo ha gestito la partita.

DOPO L'ANNUNCIO del 1° maggio sono partiti gli incontri con i sindacati per condividere il testo del decreto. A luglio è stata proposta una bozza e le sigle hanno presentato proposte di modifica. A settembre l'ultima riunione in cui il ministero del Lavoro ha risposto ai suggerimenti arrivati dai sindacati. Fino a quel punto, però, le bozze non contenevano i 650 milioni promessi e, quindi, non si era discusso di come usarli. Questa scelta è poi spuntata nelle bozze circolate informalmente a fine settembre. Da allora, però, il governo non ha convocato nuovamente i sindacati e ora si appresta a portare il decreto in Cdm. Il sospetto in alcuni ambienti sindacali è che il governo abbia voluto evitare il confronto su un punto spinoso sapendo che i sindacati avrebbero contestato il fatto di dare le risorse tutte a favore delle imprese. Come confermato da fonti del ministero del Lavoro, a spanne dovremmo parlare di 550 milioni per la revisione dei premi e 100 milioni scarsi per l'agricoltura.

Sempre sull'agricoltura, si prevede che i controlli sulle imprese che vogliono iscriversi alla "Rete del lavoro agricolo di

qualità" (una creazione della legge anticaporalato che finora ha funzionato molto poco per lo scarso numero di aziende agricole che hanno aderito) devono riguardare anche l'assenza di sanzioni per violazione delle norme sulla

sicurezza. L'altra novità riguarda il badge di cantiere, per cui viene previsto che dovrà contenere il codice univoco anti-contraffazione, appunto per evitare le truffe. Ancora, i controlli dell'Ispettorato nazionale del lavoro per il rilascio delle cosiddette *white list* dovranno avere come bersaglio prioritario le aziende che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato. Sulla patente a crediti, introdotta solo nell'edilizia un anno fa, si prevede che la decurtazione dei punti avverrà al momento della notifica dell'accertamento.

Ci sono poi ulteriori 500 assunzioni presso l'Ispettorato del lavoro per i prossimi tre anni. L'Inl da diversi anni incontra problemi nell'arruolare personale: spesso i concorsi non hanno sufficienti candidati e i vincitori optano per altre amministrazioni, poiché la retribuzione è percepita come inadeguata rispetto ai compiti e alle responsabilità. Intanto tra gennaio e agosto 2025, ci sono stati 272 mila infortuni sul lavoro, in riduzione dell'1,6% rispetto al 2024; in calo anche i casi mortali (488), escludendo quelli per incidenti stradali nel tragitto casa-lavoro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

159329

**OK CONTRATTO
SANITÀ: NO
DI CGIL E UIL**



VIA LIBERA definitivo al contratto del comparto Sanità che interessa 581 mila professionisti, tra infermieri, ostetriche e amministrativi. A firmare il Ccnl 2022-2024 solo i sindacati Nursind e Nursing up, mentre Cgil e Uil non lo hanno sottoscritto. Nel piatto sono previsti aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili, mentre per i due sindacati confederali è "un contratto al ribasso che porta a una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita". Per la Fp Cgil si tratta di "un taglio del 10% all'aumento di stipendio, mentre il costo della vita è balzato al +16%, i salari aumentano appena del 5,7%. E la prima volta – sottolinea la sigla – che un contratto fa perdere potere d'acquisto"

**LA NOVITÀ
CONTROLLI SU
SUBAPPALTI
PUBBLICI
E PRIVATI**



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



Osservatorio Impresa e Diritti

LA TRASPARENZA DELLA PA SI GIOCA SULL'ALGORITMO

di Angelo Giuseppe Orofino

Con la legge 23 settembre 2025, n. 132, l'Italia tenta di dare forma a un nuovo equilibrio tra innovazione tecnologica e legalità amministrativa. L'articolo 14 del provvedimento, dedicato all'uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione, è il suo punto focale: qui si misura quanto la rivoluzione digitale possa trasformare l'azione pubblica senza snaturarne la legittimità.

La norma stabilisce che l'Ai sia utilizzata «allo scopo di incrementare l'efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo». Prudentemente, la disposizione precisa che l'intelligenza artificiale opera in funzione «strumentale e di supporto», lasciando intatto il controllo umano sul processo decisionale. È una clausola che traduce in legge la «riserva di umanità» ed il principio antropocentrico, canonizzato già all'articolo 1, e risponde a una preoccupazione antica e moderna insieme: evitare che l'amministrazione si trasformi in una macchina che decide da sé.

La legge 132 si innesta sull'Ai Act, recependone la logica del rischio proporzionato. L'Ai è ammessa come strumento di efficienza, ma condizionata a una sorveglianza costante e a un obbligo di tracciabilità. L'amministrazione algoritmica dovrà essere conoscibile nei suoi processi, spiegabile nei suoi risultati, verificabile in ordine ai dati adoperati. La trasparenza, concetto cardine del diritto amministrativo novecentesco, si sposta così dal linguaggio degli atti a quello dei codici: non più solo pubblicazione, ma accessibilità del funzionamento logico dei sistemi. In questa transizione si gioca la tenuta del principio di buon andamento, oggi da declinare anche in termini di capacità di governo dei processi digitali.

La legge chiede alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di misure tecniche, organizzative e formative per garantire un uso responsabile dell'Ai. È un obbligo che implica un cambio culturale prima ancora che normativo: significa costruire competenze diffuse, saper verificare i modelli di addestramento, assicurare che ogni algoritmo utilizzato a fini decisionali sia sottoposto a controllo umano e conservi tracce verificabili del suo operato. Senza queste condizioni, la promessa di efficienza si rovescia nel suo opposto: una delega opaca, in cui la decisione automatica diventa incontestabile perché non comprensibile.

La centralità della persona, ribadita in più punti

della legge, diventa così il contrappeso all'automazione: la pubblica amministrazione resta, almeno in teoria, un'amministrazione «razionale», non «automatica».

Ma la portata di tale affermazione dipenderà da quanto la Pa saprà trasformare le sue strutture, non solo adottare nuove piattaforme. Perché se l'Ai può ridurre tempi e costi, è anche capace di cristallizzare pregiudizi e amplificare disuguaglianze quando i dati su cui si fonda sono incompleti o distorti.

Dietro la sobrietà dei commi si intravede una sfida istituzionale di lungo periodo. L'adozione dell'intelligenza artificiale nel settore pubblico non è solo questione di strumenti: è un problema di potere. Chi controlla il codice, controlla la decisione; chi ne resta escluso, rinuncia alla trasparenza e, in ultima analisi, alla democraticità delle scelte.

Troppo spesso la Pa si limita a utilizzare strumenti sviluppati da soggetti privati, senza disporre né del *know-how* tecnico necessario per comprenderne il funzionamento, né di poteri di verifica reale sui criteri decisionali incorporati nel codice. In questo modo il baricentro del potere amministrativo si sposta verso chi progetta e gestisce gli algoritmi, mentre la pubblica amministrazione finisce per esercitare una funzione meramente esecutiva di processi che non governa più. Recuperare sovranità tecnologica significa, dunque, riappropriarsi della logica delle decisioni automatizzate, garantendo che le decisioni pubbliche restino ancorate a principi di trasparenza, responsabilità e controllo democratico.

La nuova legge tenta di arginare questa deriva, ma lo fa con una prudenza eccessiva che tradisce la consapevolezza del rischio. L'amministrazione algoritmica è ormai realtà: si tratta di decidere se sarà un nuovo modello di efficienza o il punto cieco della legalità pubblica.

Ordinario di Diritto amministrativo
presso l'Università Lum Giuseppe Degennaro
a cura di

Mariana Giordano e Gustavo Visentini

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**La legge avalla
l'Ai come
strumento
di efficienza
ma restano
i rischi legati
agli algoritmi**





L'intervento

IN HOUSE, LIMITI UE E FORZATURE ITALIANE

di **Aristide Police**

L'ordinamento europeo è sempre molto attento, si potrebbe dire sospettoso, quanto alla conformità del quadro giuridico italiano alle direttive su concessioni e contratti pubblici e in particolare alla direttiva 2014/23/UE. Si pensi alla lettera di costituzione in mora della Commissione Europea dell'8 ottobre scorso, che censura, in particolare, il non corretto recepimento nella legislazione nazionale dell'articolo 35, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (riguardante alcune disposizioni su riservatezza e accesso agli atti) e l'articolo 193 del medesimo Codice in merito alle procedure di affidamento a mezzo di Project Finance.

Nel loro insieme, le valutazioni espresse dalla Commissione Europea paiono univocamente volte a riaffermare che le procedure di gara configurate dalla direttiva 2014/23/UE siano da intendersi quale strumento assolutamente preminente per l'affidamento di rapporti concessori e che ogni eventuale deroga all'evidenza pubblica sia da interpretarsi restrittivamente e debba essere comunque giustificata e motivata, in base ai soli elementi enucleati, in via tassativa, da quella stessa direttiva.

Anche l'istituto degli affidamenti in favore di Società in house – in assenza di procedure concorrenziali trasparenti e non discriminatorie – costituisce un capitolo oggetto di permanente attenzione attesi i precisi limiti che sin dalla nota sentenza della Corte di Giustizia Europea

Teckal (C-107/98) si sono definitivamente consolidati.

Come noto, la legittimità degli affidamenti in house devono soddisfare precise condizioni, che giustificano la deroga ai fondamentali principi di concorrenza e parità di trattamento nell'assegnazione di concessioni pubbliche. Si tratta di limiti oramai consolidati da cinque lustri di stratificazione giurisprudenziale e normativa. E tuttavia, in diverse occasioni e su sollecitazione di maggioranze politiche di segno assai diverso, in questo lungo arco di tempo numerosi sono stati i tentativi di "sfondamento" da parte del legislatore nazionale. Si badi, spinte molto spesso motivate (se non giustificate) da particolari contingenze storiche.

Nel leggere le rassegne di stampa specializzata (e locale) pare che si sia prossimi ad un rinnovato tentativo di scantonamento dai precisi limiti posti dall'ordinamento europeo in materia. Il rapporto concessorio relativo alla tratta autostradale A4 Brescia-Padova – stando a quanto si legge – parrebbe destinato ad essere affidato senza gara con un affidamento diretto come previsto dalla c.d. legge sulla concorrenza (legge n. 193/2024).

Vero è che l'art. 3 della legge n. 193/2024 prevede quale alternativa alla gara che gli enti concedenti possano ricorrere all'istituto dell'in house providing anche in favore di una società (non) in house, diversa cioè da una società soggetta direttamente al controllo analogo, anche appositamente costituita, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 7, del codice dei contratti pubblici (così il comma 2, lett. b).

Ma sono proprio queste norme che, nel tentare di forzare i limiti dell'ordinamento unionale, alimentano i sospetti delle istituzioni europee e indeboliscono complessivamente lo stesso istituto dell'in house.

Con riguardo alle concessioni autostradali, come sottolineato dalla Corte di Giustizia (si veda C-285/18 e la consolidata pregressa giurisprudenza), la scelta del metodo di gestione più appropriato deve essere esercitata nel rispetto delle regole fondamentali del trattato FUE, segnatamente, la parità di trattamento, il divieto di discriminazione e la trasparenza. In tale ottica, la legge 193/2024 parrebbe delineare un regime contrario alla disciplina unionale applicabile al settore autostradale, ponendosi in contrasto con la citata Direttiva, in particolare con gli artt. 3 (parità di trattamento) e 31 (affidamento previa pubblicazione di bando di gara). Principi, questi appena richiamati, sono "cristallizzati" anche nella giurisprudenza dalla Corte costituzionale italiana (sent. n. 439/2008).

Sarebbe un gran bene che anche il legislatore ricordasse questi moniti, ma soprattutto che le Amministrazioni concedenti nell'applicare le disposizioni di legge che tali dubbi sollevano, senza neppure dover procedere alla disapplicazione delle medesime, facciano ricorso ad un'interpretazione compatibile con il diritto dell'Unione.

*Ordinario di diritto amministrativo
presso l'università Luiss Guido Carli/
Dean della Luiss School of Law*

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ADOBESTOCK



DIFFICILE EQUILIBRIO
Rischio nuova
procedura d'infrazione
se l'in house providing
diventa scorciatoia
contro la trasparenza



LEGGE CONCORRENZA
La legge 193/2024
parrebbe delineare un
regime contrario alla
disciplina Ue applicabile
al settore autostradale



A4. Un tratto dell'Autostrada Brescia-Padova



Un parere del Consiglio nazionale forense sulla pattuizione tra l'avvocato e l'assistito

Ok agli onorari sotto il minimo

Purché la prestazione sia fuori dall'area equo compenso

DI DARIO FERRARA

L'avvocato non può essere sanzionato dall'Ordine per l'onorario pattuito sotto il minimo dei parametri forensi, a condizione che la prestazione sia fuori dall'ambito di applicazione della legge sull'equo compenso. In tal caso, infatti, vale il principio generale di libera pattuizione del compenso tra il legale e l'assistito, sancito dall'articolo 13 dell'ordinamento professionale di cui alla legge 31.12.2012, n. 247, mentre la legge 21.04.2023, n. 49 sull'equo compenso si applica solo ai rapporti con banche, assicurazioni, grandi imprese e pubbliche amministrazioni: è quanto emerge dal parere del 10/10/2025 emesso dal Consiglio nazionale forense sul quesito n. 222 formulato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani.

Applicabilità limitata. Non è dunque configurabile alcuna violazione deontologica né si applica la sanzione prevista dall'articolo 25-bis del codice deontologico forense, spiega il Cnf, se il rapporto non rientra

tra quelli tutelati dalla legge 49/2023. L'equo compenso si applica ai rapporti professionali regolati da convenzioni che riguardano attività svolte in favo-

re, oltre che di banche e assicurazioni, delle loro controllate e mandatarie, e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Idem vale per i rapporti con la pubblica amministrazione e le società partecipate di cui di cui al decreto legislativo 19/08/2016, n. 175. La legge 49/2023, invece, non si applica alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle erogate in favore degli agenti della riscossione.

Parametri derogabili. L'articolo 13 della legge 247/12, dal canto suo, fa riferimento ai parametri «indicati nel decreto emanato dal ministro della Giu-

stizia, su proposta del Cnf, ogni due anni», precisando in quali casi si può fare riferimento agli standard previsti dal dm. In

nessun caso, ricorda il Consiglio nazionale, i parametri forensi assumono la funzione di tariffe inderogabili. La nuova disposizione introdotta all'articolo 25-bis Cdf sanziona soltanto le violazioni della legislazione in materia di equo compenso e, dunque, non si estende ad ambiti di esercizio della professione diversi da quelli cui si applica la legge 49/2023.

Soglia di equità. Nel parere il Cnf non cita la giurisprudenza della Corte di giustizia europea e in particolare la sentenza del 25/01/2024 nella causa C-438/22, che pure era stata menzionata nel quesito, sulla disapplicazione dei minimi dei parametri forensi in Bulgaria. Sul punto, tuttavia, è intervenuta di recente la Cassazione, nella sentenza n. 19049 del 11/07/2025, spiegando che è il giudice, quando liquida le spese processuali a carico della parte soccombente, a non poter in alcun caso diminuire il compenso del difensore di oltre il 50 per cento rispetto ai valori medi dei parametri forensi, i quali costituiscono la soglia di equità garantita dalla Costituzione.

© Riproduzione riservata



PAGAMENTI PA

Professioni contro la manovra

Simona D'Alessio

La disposizione della legge di bilancio (art. 129, comma 10) che subordina il pagamento dei compensi ai professionisti da parte delle Pubbliche amministrazioni alla verifica della loro regolarità fiscale e contributiva sta agitando il

mondo ordinistico: a sollevare il tema il Consiglio nazionale forense che, per bocca del presidente **Francesco Greco**, chiede la soppressione della norma, «vessatoria e discriminatoria» per gli autonomi, al contrario di quanto accade per i dipendenti che, se inadempienti ai propri obblighi tributari, «anche per importi rilevanti, mantengono il diritto, ovvio e corretto, alla retribuzione». E, invece, reclama il numero uno dei legali (col quale, come fa sapere a *ItaliaOggi*, si schiera la guida del Consiglio nazionale dei commercialisti **Elbano de Nuccio**), i professioni-

sti, pure per «irregolarità minime, o meramente formali – come il mancato versamento della tassa di circolazione auto-veicoli, di un contributo previdenziale, o d'una semplice contravvenzione – potrebbero» vedersi negare il saldo della parcella.

Parla di «ennesimo onere burocratico imposto alla categoria» il presidente dell'Aiga (giovani avvocati) **Carlo Foglieni**, che «rischia di rallentare ulteriormente le già complesse procedure di liquidazione, specie per i compensi per il patrocinio a spese dello Stato», mentre il vertice dell'Ungdcec (giovani

dottori commercialisti) **Francesco Cataldi** ritiene che la disposizione sia «formulata in modo tecnicamente complicato e a danno dei professionisti», visto che, ad esempio, «non è chiaro cosa debba intendersi per regolarità fiscale e contributiva» che, «al massimo, dovrebbe riguardare debiti oggettivi già iscritti a ruolo».

In Parlamento, infine, si fa strada la «necessità di approfondire» la questione: a farne cenno sia la deputata di Fdi **Marta Schifone**, sia il parlamentare della Lega **Andrea de Bertoldi**.

© Riproduzione riservata

